Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 279 del 29 novembre 1997 - Serie generale

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Sabato, 29 novembre 1997** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

N. 239

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO MINISTERIALE 26 novembre 1997.

Determinazione delle misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere, per il biennio 1998-1999, ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 26 novembre 1997.

Determinazione delle misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese da corrispondere, per il biennio 1998-1999, ai concessionari del servizio di riscossione dei tributi.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO
E DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge delega 4 ottobre 1986, n. 657, e successive modificazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, e successive modificazioni, istitutivo del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 1, della predetta legge n. 657 del 1986;

Visto l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, concernente l'istituzione della Commissione consultiva del servizio di riscossione dei tributi;

Visti i decreti del Ministro delle finanze del 30 novembre 1994, registrati alla Corte dei conti in data 4 gennaio 1995, con i quali sono state stabilite le misure delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese per ciascun ambito territoriale del servizio di riscossione;

Visto l'articolo 61, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, il quale prevede che la revisione delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti al concessionario è determinata, con periodicità biennale per ciascun ambito territoriale, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, tenuto conto anche del tasso di inflazione programmato dal governo per il biennio successivo nonché delle eventuali modifiche alle condizioni originarie della concessione conseguenti ad intervenute modifiche normative;

Visto l'articolo 5, comma 3, del decreto-legge 31 dicembre 1996, n. 669, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1997, n. 30, il quale oltre a confermare, per l'anno 1997, i compensi stabiliti, per ciascuna concessione, con i decreti del Ministro delle finanze 30 novembre 1994, dispone che entro il 31 dicembre 1997 siano stabiliti i nuovi compensi per il biennio 1998-1999 con applicazione, anche per i bienni successivi, degli elementi di calcolo fissati sia nei commi 2 e 3 sia nel comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto che i compensi da attribuire a ciascuna concessione sono articolati, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, in: *a)* una commissione per la riscossione dei versamenti diretti; *b)* un compenso per la riscossione delle somme iscritte a ruolo; *c)* un compenso aggiuntivo per la riscossione delle somme iscritte a ruolo riscosse dopo la notifica dell'avviso di mora; *d)* un compenso in cifra fissa per abitante servito, differenziato per ogni ambito;

Visto l'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 237, che dispone, tra l'altro, che per i compensi ai concessionari per la riscossione delle entrate di cui all'articolo 2 dello stesso decreto legislativo, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Visto l'articolo 24, comma 5, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, il quale dispone che per la riscossione dei versamenti diretti effettuati mediante versamento unitario, spetta ai concessionari la commissione prevista al citato articolo 61 comma 3, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, tenendo altresì conto di ciascun modulo di versamento presentato dal contribuente, dell'ammontare complessivo dei versamenti gestiti dal sistema, della tipologia delle operazioni e del costo del servizio, sentita l'associazione di categoria interessata;

Considerato che alla luce delle modifiche normative introdotte dai predetti decreti legislativi, ed in particolare dal decreto legislativo n. 241 del 1997, si renderà necessaria una revisione della misura del compenso di cui al menzionato articolo 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, con effetto a decorrere dall'entrata in funzione — una volta emanate le dovute disposizioni attuative — dei nuovi regimi di versamento;

Considerato che a compimento dell'iter procedurale di revisione del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *a)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, sarà comunicata ai concessionari del servizio di riscossione la nuova misura del compenso stesso, anche ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso disciplinata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Ritenuto di dover comunque procedere, allo stato di attuazione della legislazione vigente, alla revisione delle commissioni, dei compensi e dei rimborsi spese spettanti agli agenti della riscossione, a decorrere dal 1° gennaio 1998 ed a valere per il biennio 1998-1999, per ciascun ambito territoriale;

Visti i pareri della Commissione consultiva, n. 222, reso nelle adunanze del 12, 19 e 22 novembre 1996, n. 222-*bis*, reso nelle adunanze del 6 e 13 maggio 1997 e n. 169, reso nell'adunanza del 1° agosto 1997;

Considerato che la Commissione consultiva nel citato parere n. 222-*bis* ha tracciato le linee guida del procedimento di rideterminazione dei compensi ex articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, evidenziando che tale determinazione potrebbe attuarsi attraverso un intervento mirato al calcolo di un nuovo compenso in cifra fissa, atteso che questo particolare compenso si distingue per la sua flessibilità che consente di tener conto delle eterogeneità che contraddistinguono gli ambiti territoriali;

Ritenuto che tale scelta possa essere condivisa in quanto rispondente al fine precipuo indicato dalla norma, che consiste nell'assicurare la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione, e che può essere raggiunto attraverso la rimodulazione del compenso in cifra fissa, differenziato per ogni ambito territoriale;

Considerato che per tali ragioni, e per quelle precedentemente indicate, non si ritiene, col presente decreto, di dover procedere alla modifica dei compensi di cui all'articolo 61, comma 3, lettere *a)*, *b)* e *c)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, nonché del rimborso delle spese delle procedure esecutive di cui al comma 4 dello stesso articolo 61;

Vista la relazione della Direzione Centrale per la Riscossione del 16 settembre 1997, n. I/2/3403/1997, con la quale si evidenzia la struttura del procedimento di calcolo del compenso in cifra fissa di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, elaborata alla luce del citato parere n. 222-*bis* della Commissione consultiva, rispetto al quale la Direzione stessa ha però reputato di dover operare delle modifiche, anche significative, necessarie sia per contemperare le risultanze contabili con le vincolanti indicazioni legislative, sia per far tendere le imprese del settore verso comportamenti virtuosi che garantiscano al sistema, nel suo complesso, il raggiungimento di più elevati livelli di efficienza nella gestione e di efficacia nei risultati, nonché il contenimento degli squilibri evidenziati;

Visto l'ulteriore parere n. 188, reso dalla Commissione consultiva nell'adunanza del 26 settembre 1997, in merito al procedimento di rideterminazione dei compensi di cui alla citata relazione del 16 settembre 1997, con il quale l'Organo consultivo si è orientato non negativamente nei riguardi della proposta della Direzione, formulando peraltro alcune osservazioni, esposte in dettaglio nella nota tecnica allegata al parere, in merito alle quali viene sottolineata la necessità di chiarimenti in sede di motivazione dei relativi provvedimenti;

Ritenuto doveroso, anche alla luce della predetta richiesta di chiarimenti, ed in ottemperanza al generale obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi, evidenziare analiticamente le ragioni ed i presupposti alla base del criterio adottato, nonché le concrete scelte metodologiche operate in sede di rideterminazione del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Considerato che nella determinazione dei nuovi compensi, oltre agli elementi indicati al citato comma 8 dell'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, si deve tener conto, ai sensi del comma 3 dello stesso articolo 61, dei costi medi di gestione a livello nazionale rapportati ad ogni concessionario o a gruppi di concessionari similari, tenendo comunque conto del numero degli sportelli, del costo aggiuntivo del personale mantenuto obbligatoriamente in servizio, ove tale personale ecceda le necessità operative riconosciute alla concessione, dell'ammontare globale delle somme riscosse e dei tempi di valuta, del numero e tipo di operazioni, dell'indice di morosità e di quello di inesigibilità;

Considerato che la Direzione Centrale per la Riscossione ha provveduto a rideterminare il compenso in cifra fissa per il biennio 1998-1999, procedendo ad una parziale ricostruzione dei dati relativi ai conti economici forniti dai concessionari con le rilevazioni quadrimestrali, avendo come imprescindibile punto di riferimento il predetto articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, per il quale la remunerazione del servizio di riscossione viene determinata sulla base dei dati di redditività media e dei costi medi di gestione, ed applicando i necessari fattori correttivi che consentono di tenere conto delle eterogeneità strutturali che caratterizzano gli ambiti del servizio di riscossione;

Considerato che sulla base di tali criteri si è provveduto in primo luogo a rideterminare ogni singola voce dei tre aggregati che compongono il complesso dei costi aziendali — formati dal costo del personale, dagli altri costi di gestione e dagli interessi passivi derivanti dalle anticipazioni finanziarie connesse all'obbligo del non riscosso per riscosso — intervenendo sui costi effettivi compatibilmente con i dati di costo e redditività media nazionale, individuati come punto di riferimento nel sistema di remunerazione dei compensi dal citato articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Considerato che a tal fine si è tenuto conto del numero degli abitanti residenti per ogni provincia (ambito), individuando un indicatore, omogeneo per il complesso degli ambiti territoriali, dato dal numero medio di addetti effettivi in servizio per ogni 100.000 abitanti residenti nell'ambito di appartenenza;

Considerato che dopo aver provveduto ad ordinare tale indicatore, è stato estratto il valore corrispondente alla mediana nazionale, che consente la bipartizione della distribuzione, ed identifica un valore medio che costituisce un punto di riferimento, ai sensi dell'articolo 61, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Ritenuto di dover riconoscere a tutte le aziende operanti in ambiti che presentano un numero di addetti per 100.000 abitanti superiore alla mediana nazionale, un numero di addetti teorico per 100.000 abitanti pari a quest'ultimo valore, dato quindi dal prodotto della mediana nazionale per il rapporto tra numero degli abitanti e 100.000;

Considerato che tale procedimento ha consentito di riportare le singole situazioni intorno al valore medio, e che il riferimento agli abitanti consente di tenere implicitamente conto del numero degli sportelli, dimensionati sulla popolazione, e rientra nella logica della determinazione del compenso in cifra fissa, spettante per ciascun abitante servito;

Considerato che nel procedimento predetto si è tenuto conto dei costi aggiuntivi relativi al personale obbligatoriamente mantenuto in servizio, indipendentemente dall'effettivo fabbisogno operativo, ai sensi degli articoli 23, 122 e 123 del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988;

Considerato altresì che in sede di determinazione del costo annuo per addetto, una volta identificato il numero medio di addetti teorico per ogni concessionario, si è proceduto a determinare un costo unitario annuo, in relazione a valori medi di riferimento, posto che i singoli ambiti presentano costi annui per addetto estremamente variabili;

Ritenuto di dover individuare un costo unitario medio annuo rapportando i costi del personale sostenuti dai singoli concessionari alle attività che tipicamente caratterizzano il servizio di riscossione, ossia la riscossione tramite versamenti diretti e la riscossione tramite ruolo;

Considerato che a tal fine sono stati analizzati i due indici rappresentati dal rapporto tra il costo effettivo del personale ed il carico complessivo dei ruoli affidati in riscossione e dal rapporto tra il costo effettivo del personale e l'ammontare globale dei versamenti diretti;

Considerato che dopo aver ordinato tali indici, è stata estratta la mediana nazionale intorno alla quale si è individuata una fascia significativamente ampia ove ricade un numero sufficientemente ampio di ambiti, allo scopo di meglio rispecchiare i valori medi di riferimento, e si è quindi proceduto ad estrarre i due valori mediani relativi ai corrispondenti costi unitari annui del personale;

Ritenuto che il costo annuo per addetto da imputare a ciascun concessionario deve ricavarsi da una ponderazione dei due costi annui sopra evidenziati che può essere effettuata utilizzando i dati relativi al numero delle operazioni di versamento diretto e di riscossione spontanea e coattiva, applicando al suddetto numero il fattore di ponderazione fornito dalla Associazione di categoria in base ai costi unitari per tipologia di operazione;

Considerato che sulla base dei dati forniti dalla Associazione di categoria, il costo annuo per addetto derivante dalla riscossione tramite ruolo ha un peso pari al 69%, mentre il costo annuo per addetto derivante dalla riscossione tramite versamenti diretti influisce per il 31%;

Considerato che il costo annuo per addetto da applicare indiscriminatamente a tutti gli ambiti, indipendentemente dalle risultanze contabili, è risultato pari a circa 94 milioni;

Considerato che ai fini della determinazione del costo di gestione teorico sono stati inclusi tutti i costi diversi da quelli relativi al personale e da quelli derivanti dall'onere per le anticipazioni connesse all'obbligo del non riscosso per riscosso;

Considerato che tali costi di gestione ammontano, per il sistema dei concessionari, ad oltre 750 miliardi e che si è ritenuto di rettificare percentualmente in maniera uniforme i costi di gestione dichiarati dai concessionari stessi eccedenti la mediana nazionale (calcolata sul rapporto Costi di gestione/Ricavi totali), eccetto quelli relativi agli ambiti gestiti da commissari governativi stante la particolare situazione afferente gli ambiti in cui operano;

Ritenuto che per la determinazione dell'onere dell'anticipazione teorico, ai fini del calcolo del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, non debba includersi una ordinaria incidenza media degli interessi passivi connessi alle anticipazioni dei ruoli con obbligo, che appare adeguatamente remunerata dal complesso dei compensi previsti dal predetto articolo 61, né si ritiene di dover riconoscere integralmente una incidenza eccezionale, in quanto si reputa che il suddetto onere sia in parte imputabile ad inefficienze gestionali delle aziende e per la parte residuale sia da imputare alle inefficienze e ritardi dell'Amministrazione;

Considerato che a tal fine, si è riconosciuto — dopo aver ricavato, per ogni concessionario, un indicatore dato dal rapporto tra Interessi passivi e Carico dei ruoli con obbligo ed avere estratto il valore corrispondente alla mediana nazionale — un importo pari al 50% dell'eventuale eccedenza del valore per singolo concessionario rispetto al valore della mediana nazionale stessa;

Considerato il valore del costo teorico complessivo riconosciuto per singolo concessionario, dato dalla sommatoria dei costi del personale teorico, degli altri costi di gestione teorici e del teorico onere dell'anticipazione, determinati nel modo sopra indicato;

Considerato che i ricavi teorici di ogni singolo concessionario, sono stati determinati applicando alla somma dei costi teorici predetti, un margine di profitto indifferenziato del 10%, al lordo del tasso d'inflazione programmato per il biennio 1998-1999, inteso come remunerazione media assicurata alla gestione caratteristica del servizio di riscossione, fatti salvi i casi in cui i ricavi effettivi sono superiori ai ricavi teorici, e per i quali non si è effettuata alcuna correzione;

Ritenuto che per determinare i ricavi riconosciuti ad ogni singolo concessionario, ai fini del compenso ex articolo 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, debba tenersi conto dei fattori ambientali e territoriali, ponendo un limite ai ricavi stessi, individuato mediante il riconoscimento di un ricavo che non superi percentualmente il valore medio del rapporto tra i ricavi teorici (costi teorici incrementati del margine indifferenziato di profitto) e ricavi effettivi, utilizzando altresì idonei fattori di correzione, che consentano di ponderare i vantaggi

e gli svantaggi derivanti dalla diversa composizione relativa, in capo ad ogni singola concessione, dei ricavi rivenienti da operazioni afferenti versamenti diretti ovvero iscrizioni a ruolo;

Considerato che il limite ai ricavi da riconoscere ai concessionari è stato individuato nella media troncata che, rispetto agli altri valori di tendenza centrale che considerano l'intero universo delle aziende concessionarie, diminuendo il campo di variazione, esclude quegli ambiti che presentano valori del rapporto notevolmente distanti dai valori centrali, e che potrebbero dunque introdurre, nel calcolo dei valori medi, elementi distorsivi scarsamente rappresentativi del sistema dei concessionari;

Considerato che i fattori di correzione relativi alla diversa composizione dei ricavi da riscossione sono stati individuati utilizzando i parametri costituiti dall'incidenza dei ricavi sui ruoli erariali sul carico di ruoli erariali da riscuotere e dalla incidenza dei ricavi da versamenti diretti sui ricavi da ruoli;

Ritenuto di dover applicare un meccanismo che prevede che l'ammontare dei ruoli erariali riscossi venga aumentato per tutti quegli ambiti che presentano un valore dell'indicatore «incidenza dei ricavi da ruoli sui ruoli erariali» inferiore alla mediana nazionale;

Considerato che il correttivo debba essere applicato in misura integrale solo se l'ambito considerato presenta, contestualmente, anche un valore dell'altro indicatore inferiore alla mediana nazionale, ovvero in misura percentualmente inferiore qualora il singolo concessionario presenti un'incidenza dei ricavi da versamento diretto sui ricavi da ruolo superiore alla mediana nazionale, in ragione dell'esigenza di riconoscere le difficoltà della riscossione da ruoli attraverso un adeguamento teorico dei ricavi stessi, ma in misura inferiore per quei soggetti che, avendo elevati ricavi da versamenti diretti potrebbero essere indotti a trascurare la riscossione dei ruoli stessi;

Considerato che il secondo dei due correttivi opera nella direzione di riconoscere come svantaggiati quegli ambiti che presentano valori dell'indicatore stesso inferiori al valore medio nazionale e che per tali ambiti i valori dei ricavi debbano essere rideterminati rapportandoli ad una percentuale della mediana nazionale;

Considerato che, una volta individuato il valore dei ricavi teorici riconosciuti con il procedimento sopra descritto, questo debba essere confrontato con il valore dei ricavi prevedibili per ciascun anno del biennio 1998-1999, il cui ammontare può essere individuato nell'ammontare dei ricavi effettivi fatti registrare nell'anno 1996;

Considerato pertanto che il valore del compenso in cifra fissa teorico da assegnare ad ogni singola concessione, è la risultante della differenza tra il valore dei ricavi riconosciuti ed il valore dei ricavi prevedibili;

Ritenuto peraltro che il compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, deve fungere da strumento riequilibratore dei risultati di quelle gestioni che risentono di fattori esogeni non dipendenti dalle capacità gestionali e che quindi il tendenziale allineamento delle singole gestioni ad un livello comune di redditività su base nazionale non può presupporre il mero ristoro ripartito sulla base degli squilibri gestionali, avente lo scopo di ripianare in tutto o in parte le perdite subite;

Atteso che a tal fine si è reso necessario applicare agli importi del compenso in cifra fissa teorico, un limite superiore rappresentato dalla percentuale di redditività dell'ambito che ha ottenuto il miglior risultato gestionale, al netto del compenso ex articolo 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, in tal modo garantendo che nessun ambito ottenga, per la sola corresponsione del compenso in cifra fissa, una redditività maggiore di quella conseguita dall'ambito con la redditività più alta senza il predetto compenso;

Considerato altresì che gli importi del compenso di cui all'articolo 61, comma 3, lettera *d)* del decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del 1988, da attribuire alle singole concessioni, risultanti dall'applicazione della metodologia fin qui descritta, si discostano in molti casi in maniera rilevante rispetto ai valori emergenti dalla precedente determinazione del compenso stesso, sia per le variazioni apportate all'iter procedurale, sia per il tempo trascorso dall'ultima determinazione;

Considerato che il fine precipuo indicato dalla norma impone di assicurare, in sede di revisione dei compensi, la permanenza dell'equilibrio economico di ogni singola gestione;

Ritenuto a tal fine necessario prevedere un meccanismo graduale di corresponsione del compenso nell'arco del biennio interessato, per evitare che le nuove misure dei compensi presentino, già dal primo anno di applicazione, differenze troppo rilevanti rispetto alle aspettative degli agenti della riscossione, inevitabilmente basate sulla misura dell'ultimo importo ricevuto;

Ritenuto di poter operare in modo tale che per il primo anno del biennio considerato venga riconosciuta la metà della differenza tra il compenso previsto per il biennio precedente e quello previsto per il biennio a venire, mentre nel secondo anno di applicazione venga corrisposto il compenso determinato con la nuova metodologia;

Decreta:

Art. 1.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Alessandria, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.647 (lire dodicimilaseicentoquarantasette) per il 1998 e a L. 13.181 (lire tredicimilacentottantuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Alessandria risulta pari a n. 433.947 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 2.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ancona, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 8.769 (lire ottomilasettecentosessantanove) per il 1998 e a L. 11.861 (lire undicimilaottocentosessantuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Ancona risulta pari a n. 441.047 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Aosta, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 10.750 (lire diecimilasettecentocinquanta) per il 1998 e a L. 8.383 (lire ottomilatrecentottantatre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Aosta risulta pari a n. 119.198 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 4.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Arezzo, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 14.352 (lire quattordicimilatrecentocinquantadue) per il 1998 e a L. 14.462 (lire quattordicimilaquattrocentosessantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Arezzo risulta pari a n. 317.844 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 5.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ascoli, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 10.950 (lire diecimilanovecentocinquanta) per il 1998 e a L. 12.346 (lire dodicimilatrecentoquarantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Ascoli risulta pari a n. 367.085 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 6.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Asti, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 8.812 (lire ottomilaottocentododici) per il 1998 e a L. 8.101 (lire ottomilacentouno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Asti risulta pari a n. 210.032 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 7.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Avellino, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 13.253 (lire tredicimiladuecentocinquantatre) per il 1998 e a L. 10.212 (lire diecimiladuecentododici) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Avellino risulta pari a n. 441.889 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 8

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bari, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 18.953 (lire diciottomilanovecentocinquantatre) per il 1998 e a L. 19.678 (lire diciannovemilaseicentosettantotto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Bari risulta pari a n. 1.565.887 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 9.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Belluno, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 5.092 (lire cinquemilanovantadue) per il 1998 e a L. 2.829 (lire duemilaottocentoventinove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Belluno risulta pari a n. 211.940 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 10.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Benevento, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 11.933 (lire undicimilanovecentotrentatre) per il 1998 e a L. 8.662 (lire ottomilaseicentosessantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Benevento risulta pari a n. 295.235 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 11.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bergamo, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.507 (lire seimilacinquecentosette) per il 1998 e a L. 7.306 (lire settemilatrecentosei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Bergamo risulta pari a n. 944.084 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 12.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Biella, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 5.429 (lire cinquemilaquattrocentoventinove) per il 1998 e a L. 2.942 (lire duemilanovecentoquarantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Biella risulta pari a n. 190.316 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 13.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bologna, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.207 (lire settemiladuecentosette) per il 1998 e a L. 10.692 (lire diecimilaseicentonovantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Bologna risulta pari a n. 908.533 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 14.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Bolzano, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.461 (lire seimilaquattrocentosessantuno) per il 1998 e a L. 3.423 (lire tremilaquattrocentoventitre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Bolzano risulta pari a n. 454.678 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 15.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brescia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.488 (lire settemilaquattrocentottantotto) per il 1998 e a L. 9.455 (lire novemilaquattrocentocinquantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Brescia risulta pari a n. 1.073.383 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 16.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Brindisi, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 17.715 (lire diciassettemilasettecentoquindici) per il 1998 e a L. 19.361 (lire diciannovemila-trecentosessantuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Brindisi risulta pari a n. 412.716 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 17.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cagliari, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 14.934 (lire quattordicimilanovecentotrentaquattro) per il 1998 e a L. 14.117 (lire quattordicimilacentodiciassette) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Cagliari risulta pari a n. 771.108 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 18.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Campobasso, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.356 (lire quindicimilatrecentocinquantasei) per il 1998 e a L. 18.549 (lire diciottomilacinquecentoquarantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Campobasso risulta pari a n. 238.231 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 19.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Caserta, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 13.641 (lire tredicimilaseicentoquarantuno) per il 1998 e a L. 11.392 (lire undicimilatrecentonovantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Caserta risulta pari a n. 847.478 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 20.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Catanzaro, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.776 (lire dodicimilasettecentosettantasei) per il 1998 e a L. 9.060 (lire novemilasessanta) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Catanzaro risulta pari a n. 384.393 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 21.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Chieti, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.185 (lire dodicimilacentottantacinque) per il 1998 e a L. 12.445 (lire dodicimilaquattrocentoquarantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Chieti risulta pari a n. 389.062 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 22.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Como, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 5.769 (lire cinquemilasettecentosessantanove) per il 1998 e a L. 6.764 (lire seimilasettecentosessantaquattro) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Como risulta pari a n. 533.760 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 23.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cosenza, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 17.980 (lire diciassettemilanovecentottanta) per il 1998 e a L. 16.149 (lire sedicimilacentoquarantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Cosenza risulta pari a n. 752.270 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 24.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cremona, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.331 (lire seimilatrecentotrentuno) per il 1998 e a L. 7.501 (lire settemilacinquecentouno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Cremona risulta pari a n. 331.394 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 25.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Crotone, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.038 (lire dodicimilatrentotto) per il 1998 e a L. 7.314 (lire settemilatrecentoquattordici) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Crotone risulta pari a n. 178.051 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 26.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Cuneo, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 8.152 (lire ottomilacentocinquantadue) per il 1998 e a L. 8.124 (lire ottomilacentoventiquattro) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Cuneo risulta pari a n. 552.936 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 27.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ferrara, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.348 (lire novemilatrecentoquarantotto) per il 1998 e a L. 10.585 (lire diecimilacinquecentottantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Ferrara risulta pari a n. 353.331 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 28.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Firenze, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 5.556 (lire cinquemilacinquecentocinquantasei) per il 1998 e a L. 3.274 (lire tremiladuecentosettantaquattro) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Firenze risulta pari a n. 950.749 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 29.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Foggia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 16.100 (lire sedicimilacento) per il 1998 e a L. 17.516 (lire diciassettemilacinquecentosedici) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Foggia risulta pari a n. 698.585 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 30.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Forlì-Cesena, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.565 (lire seimilacinquecentosessantacinque) per il 1998 e a L. 3.789 (lire tremilasettecentottantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Forlì-Cesena risulta pari a n. 351.025 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 31.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Frosinone, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 13.136 (lire tredicimilacentotrentasei) per il 1998 e a L. 16.355 (lire sedicimilatrecentocinquantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Frosinone risulta pari a n. 490.577 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 32.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Genova, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.831 (lire quindicimilaottocentotrentuno) per il 1998 e a L. 16.885 (lire sedicimilaottocentottantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Genova risulta pari a n. 926.078 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 33.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Gorizia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 16.137 (lire sedicimilacentotrentasette) per il 1998 e a L. 15.319 (lire quindicimilatrecentodiciannove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Gorizia risulta pari a n. 137.714 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 34.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Grosseto, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 23.066 (lire ventitremilasessantasei) per il 1998 e a L. 17.357 (lire diciassettemilatrecentocinquantasette) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Grosseto risulta pari a n. 216.201 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 35.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Imperia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 13.204 (lire tredicimiladuecentoquattro) per il 1998 e a L. 18.440 (lire diciottomilaquattrocentoquaranta) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Imperia risulta pari a n. 216.854 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 36.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Isernia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.928 (lire quindicimilanovecentoventotto) per il 1998 e a L. 17.479 (lire diciassettemilaquattrocentosettantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Isernia risulta pari a n. 92.030 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 37.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di L'Aquila, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 18.295 (lire diciottomiladuecentonovantacinque) per il 1998 e a L. 14.089 (lire quattordicimilaottantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di L'Aquila risulta pari a n. 303.874 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 38.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di La Spezia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 11.140 (lire undicimilacentoquaranta) per il 1998 e a L. 16.445 (lire sedicimilaquattrocentoquarantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di La Spezia risulta pari a n. 224.097 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 39.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Latina, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 14.382 (lire quattordicimilatrecentottantadue) per il 1998 e a L. 14.052 (lire quattordicimilacinquantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Latina risulta pari a n. 503.549 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 40.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecce, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.119 (lire dodicimilacentodiciannove) per il 1998 e a L. 14.211 (lire quattordicimiladuecentoundici) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Lecce risulta pari a n. 817.883 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 41.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lecco, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 5.209 (lire cinquemiladuecentonove) per il 1998 e a L. 5.634 (lire cinquemilaseicentotrentaquattro) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Lecco risulta pari a n. 304.653 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 42.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Livorno, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.757 (lire quindicimilasettecentocinquantasette) per il 1998 e a L. 15.787 (lire quindicimilasettecentottantasette) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Livorno risulta pari a n. 336.061 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 43.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lodi, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.597 (lire settemilacinquecentonovantasette) per il 1998 e a L. 11.152 (lire undicimilacentocinquantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Lodi risulta pari a n. 191.847 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 44.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Lucca, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 10.018 (lire diecimiladiciotto) per il 1998 e a L. 10.846 (lire diecimilaottocentoquarantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Lucca risulta pari a n. 375.508 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 45.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Macerata, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 14.182 (lire quattordicimilacentottantadue) per il 1998 e a L. 14.273 (lire quattordicimiladuecentosettantatre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Macerata risulta pari a n. 299.147 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 46.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Mantova, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.931 (lire novemilanovecentotrentuno) per il 1998 e a L. 8.981 (lire ottomilanovecentottantuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Mantova risulta pari a n. 369.899 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 47.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Massa-Carrara, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 14.053 (lire quattordicimilacinquantatre) per il 1998 e a L. 13.026 (lire tredicimilaventisei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Massa-Carrara risulta pari a n. 200.601 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 48.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Matera, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 20.070 (lire ventimilasettanta) per il 1998 e a L. 19.233 (lire diciannovemiladuecentotrentatre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Matera risulta pari a n. 207.586 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 49.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Milano, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 3.558 (lire tremilacinquecentocinquantotto) per il 1998 e a L. 2.931 (lire duemilanovecentotrentuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Milano risulta pari a n. 3.728.382 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 50.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Modena, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 1.189 (lire millecentottantanove) per il 1998 e a L. 1.255 (lire milleduecentocinquantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Modena risulta pari a n. 614.075 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 51.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Napoli, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.246 (lire dodicimiladuecentoquarantasei) per il 1998 e a L. 12.869 (lire dodicimilaottocentosessantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Napoli risulta pari a n. 3.114.169 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 52.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Novara, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 8.337 (lire ottomilatrecentotrentasette) per il 1998 e a L. 9.571 (lire novemilacinquecentosettantuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Novara risulta pari a n. 340.550 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 53.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Nuoro, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.261 (lire quindicimiladuecentosessantuno) per il 1998 e a L. 10.114 (lire diecimilacentoquattordici) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Nuoro risulta pari a n. 272.161 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 54.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Oristano, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 16.527 (lire sedicimilacinquecentoventisette) per il 1998 e a L. 12.985 (lire dodicimilanovecentoottantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Oristano risulta pari a n. 158.653 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 55.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Padova, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.428 (lire seimilaquattrocentoventotto) per il 1998 e a L. 8.944 (lire ottomilanovecentoquarantaquattro) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Padova risulta pari a n. 839.088 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 56.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Parma, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 953 (lire novecentocinquantatre) per il 1998 e a L. 1.702 (lire millesettecentodue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Parma risulta pari a n. 393.418 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 57.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pavia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.698 (lire novemilaseicentonovantotto) per il 1998 e a L. 11.198 (lire undicimilacentonovantotto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Pavia risulta pari a n. 494.965 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 58.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Perugia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 10.093 (lire diecimilanovantatre) per il 1998 e a L. 11.511 (lire undicimilacinquecentoundici) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Perugia risulta pari a n. 606.286 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 59.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pesaro e Urbino, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 11.310 (lire undicimilatrecentodieci) per il 1998 e a L. 13.953 (lire tredicimilanovecentocinquantatre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Pesaro e Urbino risulta pari a n. 339.985 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 60.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pescara, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 16.252 (lire sedicimiladuecentocinquantadue) per il 1998 e a L. 18.528 (lire diciottomilacinquecentoventotto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Pescara risulta pari a n. 292.522 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 61.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Piacenza, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.984 (lire settemilanovecentottantaquattro) per il 1998 e a L. 7.172 (lire settemilacentosettantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Piacenza risulta pari a n. 266.065 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 62.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pisa, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.423 (lire novemilaquattrocentoventitre) per il 1998 e a L. 6.133 (lire seimilacentotrentatre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Pisa risulta pari a n. 384.674 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 63.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pistoia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.833 (lire settemilaottocentotrentatre) per il 1998 e a L. 6.389 (lire seimilatrecentottantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Pistoia risulta pari a n. 266.697 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 64.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Pordenone, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 3.461 (lire tremilaquattrocentosessantuno) per il 1998 e a L. 2.984 (lire duemilanovecentottantaquattro) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Pordenone risulta pari a n. 276.382 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 65.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Potenza, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.327 (lire quindicimilatrecentoventisette) per il 1998 e a L. 12.900 (lire dodicimilanovecento) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Potenza risulta pari a n. 399.633 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 66.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Prato, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.247 (lire novemiladuecentoquarantasette) per il 1998 e a L. 10.908 (lire diecimilanovecentootto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Prato risulta pari a n. 223.095 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 67.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Ravenna, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.358 (lire settemilatrecentocinquantotto) per il 1998 e a L. 4.689 (lire quattromilaseicentoottantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Ravenna risulta pari a n. 349.678 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 68.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Calabria, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 15.391 (lire quindicimilatrecentonovantuno) per il 1998 e a L. 9.640 (lire novemilaseicentoquaranta) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Reggio Calabria risulta pari a n. 578.818 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 69.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Reggio Emilia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 2.718 (lire duemilasettecentodiciotto) per il 1998 e a L. 2.897 (lire duemilaottocentonovantasette) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Reggio Emilia risulta pari a n. 435.109 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 70.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rieti, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 24.749 (lire ventiquattromilasettecentoquarantanove) per il 1998 e a L. 15.265 (lire quindicimiladuecentosessantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Rieti risulta pari a n. 150.619 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 71.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rimini, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.038 (lire novemilatrentotto) per il 1998 e a L. 8.907 (lire ottomilanovecentosette) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Rimini risulta pari a n. 266.299 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 72.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Roma, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.670 (lire settemilaseicentosettanta) per il 1998 e a L. 6.835 (lire seimilaottocentotrentacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Roma risulta pari a n. 3.779.854 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 73.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Rovigo, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.061 (lire novemilasessantuno) per il 1998 e a L. 11.191 (lire undicimilacentonovantuno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Rovigo risulta pari a n. 244.848 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 74.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Salerno, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 17.296 (lire diciassettemiladuecentonovantasei) per il 1998 e a L. 10.708 (lire diecimilasettecentootto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Salerno risulta pari a n. 1.089.208 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 75.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sassari, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 14.183 (lire quattordicimilacentottantatre) per il 1998 e a L. 16.565 (lire sedicimilacinquecentosessantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Sassari risulta pari a n. 460.602 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 76.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Savona, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 8.081 (lire ottomilaottantuno) per il 1998 e a L. 5.602 (lire cinquemilaseicentodue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Savona risulta pari a n. 281.746 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 77.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Siena, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 21.188 (lire ventunomilacentottantotto) per il 1998 e a L. 18.395 (lire diciottomilatrecentonovantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Siena risulta pari a n. 251.639 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 78.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Sondrio, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.965 (lire novemilanovecentosessantacinque) per il 1998 e a L. 11.522 (lire undicimilacinquecentoventidue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Sondrio risulta pari a n. 177.250 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 79.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Taranto, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.888 (lire dodicimilaottocentottantotto) per il 1998 e a L. 15.608 (lire quindicimilaseicentotto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Taranto risulta pari a n. 591.265 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 80.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Teramo, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.508 (lire dodicimilacinquecentootto) per il 1998 e a L. 12.989 (lire dodicimilanovecentoottantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Teramo risulta pari a n. 287.760 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 81.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Terni, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.538 (lire dodicimilacinquecentotrentotto) per il 1998 e a L. 16.275 (lire sedicimiladuecentosettantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Terni risulta pari a n. 223.472 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 82.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Torino, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.993 (lire novemilanovecentonovantatre) per il 1998 e a L. 12.401 (lire dodicimilaquattrocentouno) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Torino risulta pari a n. 2.221.018 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 83.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trento, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.665 (lire novemilaseicentosessantacinque) per il 1998 e a L. 13.078 (lire tredicimilasettantotto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Trento risulta pari a n. 464.455 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 84.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Treviso, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 4.914 (lire quattromilanovecentoquattordici) per il 1998 e a L. 7.385 (lire settemilatrecentoottantacinque) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Treviso risulta pari a n. 764.484 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 85.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Trieste, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.170 (lire dodicimilacentosettanta) per il 1998 e a L. 13.886 (lire tredimilaottocentottantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Trieste risulta pari a n. 252.269 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 86.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Udine, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 11.095 (lire undicimilanovantacinque) per il 1998 e a L. 10.946 (lire diecimilanovecentoquarantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Udine risulta pari a n. 518.969 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 87.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Varese, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 7.174 (lire settemilacentosettantaquattro) per il 1998 e a L. 7.256 (lire settemiladuecentocinquantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Varese risulta pari a n. 810.607 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 88.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Venezia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.721 (lire seimilasettecentoventuno) per il 1998 e a L. 9.356 (lire novemilatrecentocinquantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Venezia risulta pari a n. 816.556 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 89.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia del Verbano-Cusio-Ossola, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 6.854 (lire seimilaottocentocinquantaquattro) per il 1998 e a L giugno 503 (lire seimilacinquecentotre) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia del Verbano-Cusio-Ossola risulta pari a n. 161.187 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 90.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vercelli, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 9.254 (lire novemiladuecentocinquantaquattro) per il 1998 e a L. 10.518 (lire diecimilacinquecentodiciotto) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Vercelli risulta pari a n. 181.622 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 91.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Verona, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 3.201 (lire tremiladuecentouno) per il 1998 e a L. 2.242 (lire duemiladuecentoquarantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Verona risulta pari a n. 806.874 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 92.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vibo Valentia, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.471 (lire dodicimilaquattrocentosettantuno) per il 1998 e a L. 8.352 (lire ottomilatrecentocinquantadue) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Vibo Valentia risulta pari a n. 178.898 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 93.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Vicenza, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 1.769 (lire millesettecentosessantanove) per il 1998 e a L. 1.179 (lire millecentosettantanove) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Vicenza risulta pari a n. 770.248 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 94.

1. A decorrere dal 1° gennaio 1998, per l'ambito territoriale costituito dalla provincia di Viterbo, la misura dei compensi e dei rimborsi spese di cui all'articolo 61 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, è stabilita nel modo seguente:

a) commissione per la riscossione dei versamenti diretti, pari allo 0,30 per cento delle somme versate, con un minimo di L. 12.000 ed un massimo di L. 120.000;

b) compenso per la riscossione degli importi iscritti a ruolo per i pagamenti effettuati prima della notifica dell'avviso di mora, pari all'1,00 per cento delle somme riscosse, con un minimo di L. 5.000 ed un massimo di L. 300.000 per ciascun articolo di ruolo;

c) compenso per le somme riscosse coattivamente, pari al 3,65 per cento delle somme riscosse;

d) compenso in cifra fissa per ciascun abitante servito, pari a L. 12.319 (lire dodicimilatrecentodiciannove) per il 1998 e a L. 14.966 (lire quattordicimilanovecentosessantasei) per il 1999.

2. Il numero degli abitanti serviti è quello risultante dagli ultimi dati sulla popolazione residente pubblicati dall'ISTAT nel bollettino mensile di statistica agosto-settembre 1997, che per la provincia di Viterbo risulta pari a n. 290.477 unità.

3. La misura del rimborso delle spese delle procedure esecutive è quella determinata, per i diversi adempimenti, in base alla tabella approvata, sentito il parere del Ministro di grazia e giustizia, con decreto del Ministro delle finanze del 19 dicembre 1989, così come modificato dal decreto ministeriale 16 novembre 1993.

Art. 95.

1. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la prescritta registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Detta pubblicazione avrà valore di comunicazione ai concessionari e commissari governativi del servizio di riscossione, ai fini dell'esercizio della facoltà di recesso, disciplinata dall'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

Roma, 26 novembre 1997

Il Ministro delle finanze
VISCO

p. *Il Ministro del tesoro*
e del bilancio
e della programmazione economica
PENNACCHI

97A9638

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(9652465) Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via A. Herio, 21
◇ **L'AQUILA**
LIBRERIA LA LUNA
Viale Persichetti, 9/A
◇ **LANCIANO**
LITOLIBROCARTA
Via Ferro di Cavallo, 43
◇ **PESCARA**
LIBRERIA COSTANTINI DIDATTICA
Corso V. Emanuele, 146
LIBRERIA DELL'UNIVERSITÀ
Via Galilei (ang. via Gramsci)
◇ **SULMONA**
LIBRERIA UFFICIO IN
Circonvallazione Occidentale, 10

BASILICATA

◇ **MATERA**
LIBRERIA MONTEMURRO
Via delle Beccherie, 69
◇ **POTENZA**
LIBRERIA PAGGI ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
LIBRERIA NISTICÒ
Via A. Daniele, 27
◇ **COSENZA**
LIBRERIA DOMUS
Via Monte Santo, 51/53
◇ **PALMI**
LIBRERIA IL TEMPERINO
Via Roma, 31
◇ **REGGIO CALABRIA**
LIBRERIA L'UFFICIO
Via B. Buozzi, 23/A/B/C
◇ **VIBO VALENTIA**
LIBRERIA AZZURRA
Corso V. Emanuele III

CAMPANIA

◇ **ANGRI**
CARTOLIBRERIA AMATO
Via dei Goti, 11
◇ **AVELLINO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Vasto, 15
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Matteotti, 30/32
CARTOLIBRERIA CESA
Via G. Nappi, 47
◇ **BENEVENTO**
LIBRERIA LA GIUDIZIARIA
Via F. Paga, 11
LIBRERIA MASONE
Viale Rettori, 71
◇ **CASERTA**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Caduti sul Lavoro, 29/33
◇ **CASTELLAMMARE DI STABIA**
LINEA SCUOLA S.a.s.
Via Raiola, 69/D
◇ **CAVA DEI TIRRENI**
LIBRERIA RONDINELLA
Corso Umberto I, 253
◇ **ISCHIA PORTO**
LIBRERIA GUIDA 3
Via Sogliuzzo
◇ **NAPOLI**
LIBRERIA L'ATENEO
Viale Augusto, 168/170
LIBRERIA GUIDA 1
Via Portalba, 20/23
LIBRERIA GUIDA 2
Via Merliani, 118
LIBRERIA I.B.S.
Salita del Casale, 18
LIBRERIA LEGISLATIVA MAJOLO
Via Caravita, 30
LIBRERIA TRAMA
Piazza Cavour, 75
◇ **NOCERA INFERIORE**
LIBRERIA LEGISLATIVA CRISCUOLO
Via Fava, 51;
◇ **POLLA**
CARTOLIBRERIA GM
Via Crispi
◇ **SALERNO**
LIBRERIA GUIDA
Corso Garibaldi, 142

EMILIA-ROMAGNA

◇ **BOLOGNA**
LIBRERIA GIURIDICA CERUTI
Piazza Tribunali, 5/F
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Castiglione, 1/C
EDINFORM S.a.s.
Via Farini, 27
◇ **CARPI**
LIBRERIA BULGARELLI
Corso S. Cabassi, 15
◇ **CESENA**
LIBRERIA BETTINI
Via Vescovado, 5
◇ **FERRARA**
LIBRERIA PASELLO
Via Canonica, 16/18
◇ **FORLÌ**
LIBRERIA CAPPELLI
Via Lazzaretto, 51
LIBRERIA MODERNA
Corso A. Diaz, 12
◇ **MODENA**
LIBRERIA GOLIARDICA
Via Emilia, 210
◇ **PARMA**
LIBRERIA PIROLA PARMA
Via Farini, 34/D
◇ **PIACENZA**
NUOVA TIPOGRAFIA DEL MAINO
Via Quattro Novembre, 160
◇ **RAVENNA**
LIBRERIA RINASCITA
Via IV Novembre, 7
◇ **REGGIO EMILIA**
LIBRERIA MODERNA
Via Farini, 1/M
◇ **RIMINI**
LIBRERIA DEL PROFESSIONISTA
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
CARTOLIBRERIA ANTONINI
Via Mazzini, 16
◇ **PORDENONE**
LIBRERIA MINERVA
Piazzale XX Settembre, 22/A
◇ **TRIESTE**
LIBRERIA EDIZIONI LINT
Via Romagna, 30
LIBRERIA TERGESTE
Piazza Borsa, 15 (gall. Tergesteo)
◇ **UDINE**
LIBRERIA BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
LIBRERIA TARANTOLA
Via Vittorio Veneto, 20

LAZIO

◇ **FROSINONE**
CARTOLIBRERIA LE MUSE
Via Marittima, 15
◇ **LATINA**
LIBRERIA GIURIDICA LA FORENSE
Viale dello Statuto, 28/30
◇ **RIETI**
LIBRERIA LA CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8
◇ **ROMA**
LIBRERIA DE MIRANDA
Viale G. Cesare, 51/E-F-G
LIBRERIA GABRIELE MARIA GRAZIA
c/o Pretura Civile, piazzale Clodio
LA CONTABILE
Via Tuscolana, 1027
LIBRERIA IL TRITONE
Via Tritone, 61/A
LIBRERIA L'UNIVERSITARIA
Viale Ippocrate, 99
LIBRERIA ECONOMICO GIURIDICA
Via S. Maria Maggiore, 121
LIBRERIA MEDICHINI
Via Marcantonio Colonna, 68/70
◇ **SORA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Via Abruzzo, 4
◇ **TIVOLI**
LIBRERIA MANNELLI
Viale Mannelli, 10
◇ **VITERBO**
LIBRERIA DE SANTIS
Via Venezia Giulia, 5
LIBRERIA "AR"
Palazzo Uffici Finanziari - Pietrare

LIGURIA

◇ **CHIAVARI**
CARTOLERIA GIORGINI
Piazza N.S. dell'Orto, 37/38
◇ **GENOVA**
LIBRERIA GIURIDICA BALDARO
Via XII Ottobre, 172/R
◇ **IMPERIA**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Viale Matteotti, 43/A-45
◇ **LA SPEZIA**
CARTOLIBRERIA CENTRALE
Via dei Colli, 5

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
LIBRERIA ANTICA E MODERNA
LORENZELLI
Viale Giovanni XXIII, 74
◇ **BRESCIA**
LIBRERIA QUERINIANA
Via Trieste, 13
◇ **BRESSO**
CARTOLIBRERIA CORRIDONI
Via Corrdoni, 11
◇ **BUSTO ARSIZIO**
CARTOLIBRERIA CENTRALE BORAGNO
Via Milano, 4
◇ **COMO**
LIBRERIA GIURIDICA BERNASCONI
Via Mentana, 15
NANI LIBRI E CARTE
Via Cairoli, 14
◇ **CREMONA**
LIBRERIA DEL CONVEGNO
Corso Campi, 72
◇ **GALLARATE**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Piazza Risorgimento, 10
LIBRERIA TOP OFFICE
Via Torino, 8
◇ **LECCO**
LIBRERIA PIROLA MAGGIOLI
Corso Mart. Liberazione, 100/A
◇ **LODI**
LA LIBRERIA S.a.s.
Via Defendente, 32
◇ **MANTOVA**
LIBRERIA ADAMO DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32
◇ **MILANO**
LIBRERIA CONCESSIONARIA
IPZS-CALABRESE
Galleria V. Emanuele II, 15
◇ **MONZA**
LIBRERIA DELL'ARENGARIO
Via Mapelli, 4
◇ **SONDRIO**
LIBRERIA MAC
Via Caimi, 14

Segue: **LIBRERIE CONCESSIONARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE**

◇ **VARESE**
LIBRERIA PIROLA DI MITRANO
Via Albuzzi, 8

MARCHE

◇ **ANCONA**
LIBRERIA FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5/6

◇ **ASCOLI PICENO**
LIBRERIA PROSPERI
Largo Crivelli, 8

◇ **MACERATA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA
Via Don Minzoni, 6

◇ **PESARO**
LIBRERIA PROFESSIONALE MARCHIGIANA
Via Mameli, 34

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO**
LA BIBLIOFILA
Viale De Gasperi, 22

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
CENTRO LIBRARIO MOLISANO
Viale Manzoni, 81/83
LIBRERIA GIURIDICA DI.E.M.
Via Capriglione, 42-44

PIEMONTE

◇ **ALBA**
CASA EDITRICE ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ALESSANDRIA**
LIBRERIA INTERNAZIONALE BERTOLOTTI
Corso Roma, 122

◇ **ASTI**
LIBRERIA BORELLI
Corso V. Alfieri, 364

◇ **BIELLA**
LIBRERIA GIOVANNACCI
Via Italia, 14

◇ **CUNEO**
CASA EDITRICE ICAP
Piazza dei Galimberti, 10

◇ **NOVARA**
EDIZIONI PIROLA E MODULISTICA
Via Costa, 32

◇ **TORINO**
CARTIERE MILIANI FABRIANO
Via Cavour, 17

◇ **VERBANIA**
LIBRERIA MARGAROLI
Corso Mameli, 55 - Intra

PUGLIA

◇ **ALTAMURA**
LIBRERIA JOLLY CART
Corso V. Emanuele, 16

◇ **BARI**
CARTOLIBRERIA QUINTILIANO
Via Arcidiacono Giovanni, 9
LIBRERIA PALOMAR
Via P. Amedeo, 176/B
LIBRERIA LATERZA GIUSEPPE & FIGLI
Via Sparano, 134
LIBRERIA FRATELLI LATERZA
Via Crisanzio, 16

◇ **BRINDISI**
LIBRERIA PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **CERIGNOLA**
LIBRERIA VASCIAVEO
Via Gubbio, 14

◇ **FOGGIA**
LIBRERIA ANTONIO PATIERNO
Via Dante, 21

◇ **LECCE**
LIBRERIA LECCE SPAZIO VIVO
Via Palmieri, 30

◇ **MANFREDONIA**
LIBRERIA IL PAPIRO
Corso Manfredi, 126

◇ **MOLFETTA**
LIBRERIA IL GHIGNO
Via Campanella, 24

◇ **TARANTO**
LIBRERIA FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **CAGLIARI**
LIBRERIA F.LLI DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **ORISTANO**
LIBRERIA CANU
Corso Umberto I, 19

◇ **SASSARI**
LIBRERIA AKA
Via Roma, 42
LIBRERIA MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 11

SICILIA

◇ **ACIREALE**
CARTOLIBRERIA BONANNO
Via Vittorio Emanuele, 194
LIBRERIA S.G.C. ESSEGICI S.a.s.
Via Caronda, 8/10

◇ **AGRIGENTO**
TUTTO SHOPPING
Via Panoramica dei Templi, 17

◇ **ALCAMO**
LIBRERIA PIPITONE
Viale Europa, 61

◇ **CALTANISSETTA**
LIBRERIA SCIASCIA
Corso Umberto I, 111

◇ **CASTELVETRANO**
CARTOLIBRERIA MAROTTA & CALIA
Via Q. Sella, 106/108

◇ **CATANIA**
LIBRERIA ARLIA
Via Vittorio Emanuele, 62
LIBRERIA LA PAGLIA
Via Etnea, 393
LIBRERIA ESSEGICI
Via F. Riso, 56

◇ **ENNA**
LIBRERIA BUSCEMI
Piazza Vittorio Emanuele, 19

◇ **GIARRE**
LIBRERIA LA SENORITA
Corso Italia, 132/134

◇ **MESSINA**
LIBRERIA PIROLA MESSINA
Corso Cavour, 55

◇ **PALERMO**
LIBRERIA CICALA INGUAGGIATO
Via Villaermosa, 28
LIBRERIA FORENSE
Via Maqueda, 185
LIBRERIA MERCURIO LI.CA.M.
Piazza S. G. Bosco, 3
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Piazza V. E. Orlando, 15/19
LIBRERIA S.F. FLACCOVIO
Via Ruggero Settimo, 37
LIBRERIA FLACCOVIO DARIO
Viale Ausonia, 70
LIBRERIA SCHOOL SERVICE
Via Galletti, 225

◇ **S. GIOVANNI LA PUNTA**
LIBRERIA DI LORENZO
Via Roma, 259

◇ **TRAPANI**
LIBRERIA LO BUE
Via Cascio Cortese, 8
LIBRERIA GIURIDICA DI SAFINA
Corso Italia, 81

TOSCANA

◇ **AREZZO**
LIBRERIA PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **FIRENZE**
LIBRERIA ALFANI
Via Alfani, 84/86 R
LIBRERIA MARZOCCO
Via de' Martelli, 22 R
LIBRERIA PIROLA «già Etruria»
Via Cavour, 46 R

◇ **GROSSETO**
NUOVA LIBRERIA S.n.c.
Via Mille, 6/A

◇ **LIVORNO**
LIBRERIA AMEDEO NUOVA
Corso Amedeo, 23/27
LIBRERIA IL PENTAFOGLIO
Via Fiorenza, 4/B

◇ **LUCCA**
LIBRERIA BARONI ADRI
Via S. Paolino, 45/47
LIBRERIA SESTANTE
Via Montanara, 37

◇ **MASSA**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Europa, 19

◇ **PISA**
LIBRERIA VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
LIBRERIA UNIVERSITARIA TURELLI
Via Macallè, 37

◇ **PRATO**
LIBRERIA GORI
Via Ricasoli, 25

◇ **SIENA**
LIBRERIA TICCI
Via Terme, 5/7

◇ **VIAREGGIO**
LIBRERIA IL MAGGIOLINO
Via Puccini, 38

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **TRENTO**
LIBRERIA DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO**
LIBRERIA LUNA
Via Gramsci, 41

◇ **PERUGIA**
LIBRERIA SIMONELLI
Corso Vannucci, 82
LIBRERIA LA FONTANA
Via Sicilia, 53

◇ **TERNI**
LIBRERIA ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VENETO

◇ **CONEGLIANO**
CARTOLERIA CANOVA
Corso Mazzini, 7

◇ **PADOVA**
IL LIBRACCIO
Via Portello, 42
LIBRERIA DIEGO VALERI
Via Roma, 114

◇ **ROVIGO**
CARTOLIBRERIA PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
CARTOLIBRERIA CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
CENTRO DIFFUSIONE PRODOTTI I.P.Z.S.
S. Marco 1893/B - Campo S. Fantin

◇ **VERONA**
LIBRERIA GIURIDICA EDITRICE
Via Costa, 5
LIBRERIA GROSSO GHELFI BARBATO
Via G. Carducci, 44
LIBRERIA L.E.G.I.S.
Via Adigetto, 43

◇ **VICENZA**
LIBRERIA GALLA 1880
Corso Palladio, 11

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA: piazza G. Verdi, 10 e via Cavour, 102;

— presso le Librerie concessionarie indicate nelle pagine precedenti.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Marketing e Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono con pagamento anticipato, presso le agenzie in Roma e presso le librerie concessionarie.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1997

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio e termine al 31 dicembre 1997
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1997 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1997

PARTE PRIMA - SERIE GENERALE E SERIE SPECIALI
Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	440.000
- semestrale	L.	250.000
Tipo A1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
- annuale	L.	360.000
- semestrale	L.	200.000
Tipo A2 - Abbonamento ai supplementi ordinari contenenti i soli provvedimenti non legislativi:		
- annuale	L.	100.000
- semestrale	L.	60.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	92.500
- semestrale	L.	60.500
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	236.000
- semestrale	L.	130.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	92.000
- semestrale	L.	59.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	231.000
- semestrale	L.	126.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	950.000
- semestrale	L.	514.000
Tipo F1 - Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali (escluso tipo A2):		
- annuale	L.	850.000
- semestrale	L.	450.000

Integrando con la somma di **L. 125.000** *il versamento relativo al tipo di abbonamento della* Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto si riceverà anche l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1997.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale Concorsi ed esami*	L.	2.800
Prezzo di vendita di un fascicolo *indici mensili*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	140.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.500

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	91.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	8.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1997
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo (52 spedizioni raccomandate settimanali)	L.	1.300.000
Vendita singola: ogni microfiches contiene fino a 96 pagine di Gazzetta Ufficiale	L.	1.500
Contributo spese per imballaggio e spedizione raccomandata (da 1 a 10 microfiches)	L.	4.000

N.B. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%.

PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	410.000
Abbonamento semestrale	L.	245.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.550

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, *nonché quelli di vendita dei fascicoli delle* annate arretrate, *compresi i supplementi ordinari e straordinari, sono* raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione dei dati riportati sulla relativa fascetta di abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082146/85082189

* 4 1 1 2 5 0 2 7 9 2 9 7 *

L. 4.500